Servizio studi
del Senato

n.b. nota breve

N. 183 - settembre 2017

A.S. 2914 - *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*

Il disegno di legge n. 2914 ("Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale") è stato approvato dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2017; è stato trasmesso al Senato il 22 settembre 2017 ed annunciato in Assemblea nella seduta del 26 settembre 2017.

L'articolo 1 definisce le **finalità e l'ambito di applicazione del testo**, consistenti in: incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile di quelle autoctone; sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva; assicurare un sistema di relazioni efficace tra lo Stato e le regioni per garantire la coesione delle politiche in materia.

L'articolo 2 prevede una **delega per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura.** A tal fine è prevista l'emanazione di un decreto legislativo (*comma 1*), da emanare entro **diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore del provvedimento, avente natura di **testo unico** delle norme vigenti in materia. I **criteri e principi direttivi** a cui dovranno ispirarsi sono declinati al *comma 2* che fa riferimento alla necessità di: operare una *ricognizione* ed *abrogazione* espressa di norme che sono state intese come abrogate implicitamente (*lett. a)*); effettuare i necessari *coordinamenti* per assicurare *coerenza* alla normativa e per aggiornarne il linguaggio giuridico (*lett. b)*); coordinare e *adeguare* la normativa nazionale con quella internazionale ed europea, anche al fine di rendere coerente la disciplina sulla pesca non professionale alle norme a tutela dell'ecosistema marino e alle relative alle forme di pesca e acquacoltura tradizionali (*lett. c)*). Il *comma 3* definisce la **procedura di adozione** del decreto legislativo mentre il *comma 4* contiene **la clausola di invarianza finanziaria** degli oneri**.**

L'articolo 3 reca al *comma 1* una delega al Governo in materia di riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (**FEAMP**). I criteri e principi direttivi del *comma 2* prevedono che si faccia riferimento alla necessità di assicurare: un sostegno del reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca con provvedimento dell'Autorità competente; favorire la tutela dei livelli

occupazionali nei casi di eventi imprevisti, non imputabili alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, tra i quali sospensione dell'attività di pesca per problemi di inquinamento, ristrutturazione e cessazione dell'attività; individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca in caso di sospensione obbligatoria, con preferenza per quelle volte a tutelare le risorse ittiche. Il *comma 3* definisce la **procedura di adozione** del decreto legislativo mentre il *comma 4* contiene **la clausola di invarianza finanziaria** degli oneri**.**

L'articolo 4 istituisce per l'anno 2018 il **Fondo per lo sviluppo della filiera ittica,** destinato a finanziare, in via sperimentale:

a) la stipula di **convenzioni** con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi dalle stesse istituiti. Tali convenzioni sono finalizzate, secondo quanto prevede l'art. 5, co.1, del DLgs. n.226/2001 alla: promozione delle attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili*;* promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero; tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità; attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche; definizione di agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura*;* riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione; all'assistenza tecnica alle imprese di pesca;

b) **ricerca** scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

c) **campagne di educazione** alimentare, di **promozione** del consumo dei prodotti della pesca (anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate) e di realizzazione di esperienze di **filiera corta**;

d) interventi per migliorare l'**accesso al credito;**

e) programmi di **formazione professionale**, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e misure per migliorare **la sicurezza e la salute** del personale imbarcato**;**

f) progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle **risorse ittiche autoctone.**

Un **decreto** del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) è chiamato a definire i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo.

L'articolo 5 sostituisce la normativa sui **distretti di pesca** già contenuta nell'art. 4 del D.Lgs. n. 226 del 2001, dettando al riguardo nuove disposizioni. In base alla normativa vigente sono considerati tali le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. In base alla normativa introdotta con il provvedimento in esame, il MiPAAF è tenuto ad **istituire,** con proprio decreto, **i distretti di pesca**, costituiti da **sistemi produttivi locali**, definiti per **aree marine omogenee** dal punto di vista ecosistemico. I criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti - nonché l'attribuzione ad essi di ulteriori specifiche competenze - sono stabilite con decreto del MiPAAF, adottato previa intesa con la Conferenza Stato regione e sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e le associazioni nazionali di categoria. Quanto alle loro funzioni, si prevede che i distretti di pesca: sostengono azioni per la promozione di pratica di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi di pesca che permettono un'elevata selettività di cattura e

metodologie a basso impatto ambientale; definiscono piani di gestione per ottimizzare le attività di pesca e di acquacoltura verso un minor impatto ambientale; valorizzano i sistemi produttivi locali; promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse ittiche locali, anche attraverso idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità; promuovono progetti per la tutela e lo sviluppo delle risorse ittiche locali autoctone; promuovono la raccolta delle più diffuse frazioni merceologiche rinvenute in mare dei manufatti in plastica, acciaio, alluminio e carta, al fine di fare fronte all'emergenza conseguente all'impatto ambientale dei rifiuti in mare, di consentire l'avvio al riciclo separato delle componenti utilizzabili e di ridurre il conferimento in discarica.

L'articolo 6 disciplina i **Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura** chiamati a svolgere compiti di **assistenza tecnico-amministrativa** agli operatori della pesca: ciò attraverso un'apposita convenzione stipulata con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (*comma 1*). I CASP sono istituiti da: le associazioni rappresentative delle imprese di pesca (intese - ai fini della legge, nonché delle altre norme vigenti in materia - come le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, delle imprese della pesca e delle imprese di acquacoltura: *comma 5*); le associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori; le organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. I centri di assistenza possono essere previsti all'interno dei centri di assistenza fiscale già costituiti (*comma 2*). Le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (*comma 3*). I CASP sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del Capo V ("*Disposizioni in materia di assistenza fiscale*") del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (*comma 4*). Ai sensi del *comma 5*, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura. Il *comma 6* reca la clausola di invarianza.

L'articolo 7 apporta talune modifiche specifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura**.** Più precisamente, interviene agli articoli 16 e 17 di quel testo, aggiungendo gli organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative tra i soggetti legittimati a predisporre i programmi per la promozione della cooperazione e dell'associazionismo delle imprese di pesca.

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca. Un decreto del MiPAAF è chiamato ad individuare le caratteristiche tecniche e le certificazioni delle cassette *standard* nonché le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate (*comma 1*). Il *comma 2*, poi, rinvia a un decreto del MiPAAF per l'attuazione nell'ordinamento interno della facoltà di deroga rispetto all'**obbligo di pesatura** dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco. Il *comma 3* prevede che, in attuazione degli obblighi europei, gli operatori debbano apporre le informazioni relativi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando un **codice a barre** o un QR-code come strumento di identificazione: ciò ferme restando le disposizioni unionali che regolano le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita (per l'articolo 67, comma 5, del regolamento UE n.

404/2011, esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura). Strumenti equivalenti potranno essere individuati con decreto del MiPAAF, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 9 prevede che il MiPAAF dia attuazione alle disposizioni che definiscono l'attività di "pesca-turismo" e "ittiturismo" (contenute all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del D.L.gs 9 gennaio 2012, n. 4)[1]: ciò deve avvenire seguendo - nel rispetto della tutela degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca - i **criteri e principi** indicati, che fanno riferimento agli attrezzi di pesca che è possibile utilizzare, alla tipologia di attività esercitabili e alle modalità di svolgimento delle stesse, alla validità dell'autorizzazione e ai sistemi di comunicazione che è necessario tenere a bordo. In particolare, si prevede che le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano ricondurre le persone imbarcate nel porto di partenza, ovvero, in caso di necessità, in altro porto, consentendo altresì lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in un'articolata offerta turistica; occorrerà permettere l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età; si prevede che gli armatori di unità munite di licenza di pesca comprendente l'uso di sistemi a traino possano esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di pesca compresi nel sistema di pesca previsti dalla vigente normativa europea. Si prevede altresì che i predetti sistemi a traino debbano essere sbarcati o riposti a bordo prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati. Occorrerà anche stabilire che l'autorizzazione all'attività di pesca-turismo rilasciata dal capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità di pesca abbia validità triennale corrispondente alle date di rilascio e di scadenza del certificato delle annotazioni di sicurezza rilasciato dall'ente tecnico; infine, si prevede che i sistemi di comunicazione a bordo debbano comprendere un telefono satellitare, un apparato di controllo e satellitare e un apparato VHF anche portatile.

L'articolo 10 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente **all'esenzione dall'imposta di bollo** per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti unionali e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.

L'articolo 11 prevede che gli imprenditori e gli acquacoltori, singoli o associati, possano **vendere direttamente** al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività (*comma 1*), compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione degli stessi prodotti (*comma 2*). L'attività di vendita diretta deve rispettare la normativa vigente in materia di igienico-sanitaria, fiscale, di etichettatura e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Agli imprenditori ittici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (*comma 3*), in ordine ai divieti di esercizio dell'attività di vendita diretta in caso di condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti funzionali entro determinati limiti edittali. Il *comma 4* sostituisce la lettera g) dell'articolo 4, comma 2,

[1] La disposizione richiamata prevede che rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico, le attività: imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata **«pesca-turismo»**; attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate **«ittiturismo».**

del decreto legislativo n.114 del 1998 (che individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio), prevedendo nella sostanza che l'esclusione si applica anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti **prevalentemente** e non solo esclusivamente, come è a legislazione vigente, i propri prodotti ittici. Il *comma 5* chiarisce che, quando la vendita diretta si svolge a bordo di barche da pesca o presso l'impianto di allevamento, i prodotti ceduti possono riguardare esclusivamente quelli provenienti dalla propria attività professionale o dal proprio impianto di allevamento.

L'articolo 12 modifica l'art. 2, co. 339, della legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle **commissioni di riserva delle aree marine,** aggiornando il riferimento all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) con il subentrante "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" e prevedendo che facciano parte delle stesse commissioni anche tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura. Agli oneri derivanti, pari a 97.200 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 13 reca una delega per il **riordino della normativa in materia di pesca sportiva** (*comma 1*). I principi e criteri direttivi (*comma 2*) fanno riferimento alla necessità di: includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito di distretti sportivi; prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche per censire il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo di pesce pescato; adeguare le disposizioni alla normativa europea in materia di strumentazione; coordinare le disposizioni vigenti in modo da garantire coerenza e sistematicità alla normativa. Il *comma 3* definisce la **procedura di adozione** del decreto legislativo mentre il *comma 4* contiene **la clausola di invarianza finanziaria** degli oneri**.**

L'articolo 14 delega il Governo al riordino della normativa in materia di **concessioni demaniali** per la pesca e l'acquacoltura, di **licenze di pesca** (*comma 1*). I criteri e i principi direttivi (*comma 2*) richiedono che: il sistema di rilascio e di rinnovo delle concessioni sia impostato in modo da incentivare gli investimenti anche a lungo termine nella fascia costiera e nelle zone acquee; siano stabiliti criteri di priorità per l'assegnazione per gli interventi con minor impatto ambientale; sia consentito anche piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura un accesso paritario alle concessioni e alle licenze; sia introdotta una diversificazione dell'ammontare dei canoni di concessione in relazione delle dimensioni dell'attività, dell'entità degli investimenti proposti e della sostenibilità ambientale degli stessi; sia prevista una diversificazione dell'ammontare delle licenze di pesca, tenendo in considerazione le dimensioni dell'attività, e consentendo la rateizzazione del pagamento della tassa; siano previsti termini congrui di durata delle licenze rapportati all'ammortamento degli investimenti, prevedendo meccanismi di agevolazione per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative; sia semplificata l'azione amministrativa mediante l'utilizzo degli sportelli delle capitanerie di porto; sia previsto che le imprese di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica.

Il *comma 3* definisce la **procedura di adozione** del decreto legislativo mentre il *comma 4* contiene **la clausola di invarianza finanziaria** degli oneri**.**

L'articolo 15 ripristina la **Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura,** le cui competenze sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del D.L. n. 95/2012, rinviando a quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 154/2004 ai fini dell'individuazione delle competenze.

L'art. 3 dispone in ordine alla composizione e alle competenze della Commissione in esame, prevedendo, a tal fine, che essa è chiamata a dare pareri sui decreti del MiPAAF, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

L'articolo 16 prevede che per il triennio 2018- 2020 ogni eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca.

Si rammenta che, con Reg. (UE) n. 2016/1627 è stato adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, in attuazione delle raccomandazioni ICCAT. Con il Reg (UE) n. 2017/127 è stato ripartito tra le flotte degli Stati membri il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea per l'anno 2017, confermando per l'Italia una quota nazionale pari a 3.304.82 tonnellate nonché un numero massimo di 12 imbarcazioni da autorizzare per la pesca con il sistema del palangaro e di 6 impianti da autorizzare per la pesca con il sistema della tonnara fissa. Con decreto direttoriale 8447 del 7 aprile 2017 sono state assegnate le quote individuali per ciascuna unità di pesca autorizzata alla pesca del tonno rosso, ripartite tra i sistemi di "circuizione", "palangaro" e gli impianti delle "tonnare fisse".

Entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'*International Commission for the conservation of the atlantic tuna* (ICCAT), il MiPAAF provvede a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR). Il decreto opera nel rispetto del principio unionale della stabilità relativa e tiene conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale e ambientale che sono nelle citate raccomandazioni.

L'articolo 17 apporta talune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n.4 del 2012. Per le **catture accessorie o accidentali** in quantità superiori a quelle autorizzate viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro al posto di quella attualmente prevista che prevede un minimo di 2.000 ed un massimo di 12.000 euro; in caso di detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di **specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima** di riferimento, la sanzione è stata riarticolata in cinque (al posto delle attuali quattro) fasce di sanzioni a seconda della quantità di pescato interessata alla violazione abbassando l'entità minima e mantenendo ferma l'entità massima. Nel caso le violazioni in esame abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada mentre attualmente è previsto il raddoppio delle sanzioni, il testo in esame prevede un aumento di un terzo. in caso di violazione delle norme vigenti relative all'esercizio della **pesca sportiva,** ricreativa e subacquea, e di violazioni della normativa in ordine al limite del quantitativo pescato viene previsto l'aumento di un terzo e non più il raddoppio della sanzione; in merito alle sanzioni **accessorie** relative agli illeciti amministrativi (enucleati nell'articolo 10, comma 1, lett. b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5) viene previsto che la sospensione della licenza avvenga solo in caso di recidiva, al quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni (a legislazione vigente è previsto che a fronte delle violazioni richiamate è sempre disposta la sospensione della

licenza di pesca per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della licenza).

L'articolo 18 attiene al bracconaggio ittico nelle acque interne (articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154), prevedendo che, per le relative violazioni, gli agenti accertatori (che già ora procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati) possano procedere anche al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato (anche se utilizzati unicamente a tali fini) solo qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca, o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca.

L'articolo 19 prevede la copertura finanziaria della spesa, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008.

L'**articolo 20** prevede la **clausola di salvaguardia** per le regioni speciali e le province autonome.

a cura di G. Buonomo

L'ultima nota breve:
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 - Atto Senato n. 2896 *(n. 182 - settembre 2017)*

nota breve
sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
http://www.senato.it – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it